

Originale

COMUNE DI CINTANO

Città Metropolitana di Torino



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30

Del 17/06/2024

**OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI
AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024.**

L'anno **2024**, addì diciassette del mese di giugno, alle ore **diciotto** e minuti **trenta**, nella sala delle adunanze .

Previa l' osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All' appello risultano :

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
CONTINI Daniela	Presidente	X	
RIVA ROVEDA Roberto	Assessore	X	
GIACOLETTO Davide	Assessore	X	
Totale		3	0

Assiste alla seduta con funzioni consultive, referenti ed assistenza il Segretario Comunale Dr. Aldo MAGGIO.

Il Sindaco Presidente CONTINI Daniela , riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando i convenuti a trattare e discutere l'argomento posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: INDENNITA' DI FUNZIONE AL SINDACO E AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PER L'ANNO 2024.

Deliberazione n. 30 del 17/06/2024

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l'art. 82 del D.lgs. 18 agosto 2000 n.267;

VISTO il D.M. n. 119 del 4.4.2000;

VISTA la Legge 266/2005 art. 1 comma 54 che stabilisce che “Per esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono rideterminati in riduzione nella misura del 10 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 i seguenti emolumenti:

le indennità di funzione spettanti ai sindaci, ai presidenti delle province e delle regioni, ai presidenti delle comunità montane, ai presidenti dei consigli circoscrizionali, comunali, provinciali e regionali, ai componenti degli organi esecutivi e degli uffici di presidenza dei consigli dei citati enti;

le indennità e i gettoni di presenza spettanti ai consiglieri circoscrizionali, comunali, provinciali, regionali e delle comunità montane;

le utilità comunque denominate spettanti per la partecipazione ad organi collegiali dei soggetti di cui alle lettere a) e b) in ragione della carica rivestita.”

VISTO il parere della Corte dei Conti - Sezioni riunite in sede di controllo n. 1 del 12/01/2012 che al punto conclusivo stabilisce che “5. Ritengono, dunque, conclusivamente queste Sezioni Riunite che, all'attualità, l'ammontare delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli amministratori e agli organi politici delle Regioni e degli Enti locali, non possa che essere quello in godimento alla data di entrata in vigore del citato DL 112 del 2008, cioè dell'importo rideterminato in diminuzione ai sensi della legge finanziaria per il 2006; ritengono altresì di richiamare come l'intera materia concernente il meccanismo di determinazione degli emolumenti all'esame è stata da ultimo rivista dall'art. 5, comma 7, del DL 78 del 2010, convertito nella legge 122 del medesimo anno, che demanda ad un successivo decreto del Ministro dell'Interno la revisione degli importi tabellari, originariamente contenuti nel D.M. 4 agosto 2000 n. 119 sulla base di parametri legati alla popolazione, in parte diversi da quelli originariamente previsti. Ad oggi, il decreto non risulta ancora approvato e deve pertanto ritenersi ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi.

Alla luce del quadro normativo richiamato e della *ratio* di riferimento, nonché di tutte le argomentazioni che precedono, ritengono altresì queste Sezioni riunite che la disposizione di cui all'art. 1, comma 54 legge n. 266/2005 sia disposizione ancora vigente, in quanto ha prodotto un effetto incisivo sul calcolo delle indennità in questione che perdura ancora, e non può essere prospettata la possibilità di riesperire i valori delle indennità così come erano prima della legge finanziaria 2006; ed essendo il DL n. 78 finalizzato al contenimento della spesa pubblica, di tale vigenza dovrà tenersi altresì conto all'atto della rideterminazione degli importi tabellari dei compensi relativi, nel senso che quanto spettante ai singoli amministratori non potrà, in ogni caso, essere superiore a quanto attualmente percepito.”

VISTA la L. 234/2021 art. 1 commi 583-586 “583. *A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:*

100 per cento per i sindaci metropolitani;

80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;

45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;

35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;

30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024."

RILEVATO che il Comune di Cintano ha una popolazione inferiore a 3000 abitanti al 31/12/2020;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 82 comma 1 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 l'indennità viene dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto aspettativa;

RILEVATO che il Sindaco attualmente risulta essere lavoratore dipendente non in aspettativa;

DATO ATTO che il vice Sindaco e l'Assessore rinunciano alla loro indennità;

DATO ATTO che l'indennità di funzione dei Presidenti di Regione è pari ad euro 13.800,00 mensili;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra di determinare, con decorrenza in data odierna, l'indennità mensile di funzione del Sindaco nella misura di € 2.208,00, ridotto del 50% ad € 1.104,00;

ACQUISITI gli allegati pareri favorevoli espressi, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i, in ordine alla regolarità tecnica e contabile da parte, rispettivamente del Responsabile del Servizio;

Con voti unanimi favorevoli unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- DI DICHIARARE tutto quanto in narrativa parte integrante del presente provvedimento;
- DI DETERMINARE, con decorrenza in data odierna, l'indennità mensile di funzione del Sindaco, nella misura di € 2.208,00, ridotto del 50% ad € 1.104,00;
- DI DARE ATTO che la cifra complessiva trova copertura nel redigendo Bilancio di Previsione 2024-2026;
- DI TRASMETTERE copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Finanziaria per i conseguenti adempimenti;
- DI TRASMETTERE in elenco la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Con successiva e separata votazione, all'unanimità, Delibera DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
CONTINI Daniela

Il Segretario Comunale
Dr. Aldo MAGGIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. 219 del Registro Pubblicazioni

La presente deliberazione è pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 25/06/2024 al 10/07/2024 come prescritto dall'art. 32, 1° comma, della Legge 18 giugno 2009, n° 69.

Cintano , lì 25/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Aldo MAGGIO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata comunicata in elenco il primo giorno di pubblicazione:

☒ Ai Signori Capi Gruppo consiliari come prescritto dall'art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

☐ Alla Prefettura di SEDE PREFETTURA ai sensi dell'art.135, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267

Cintano, lì 25/06/2024

Il Segretario Comunale
Dr. Aldo MAGGIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata, nella data indicata sul retro, all'Albo On Line del sito istituzionale del comune www.comune.cintano.to.it per quindici giorni consecutivi (art. 124 del T.U. Enti Locali 267/2000) ed è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del T.U. Enti Locali 267/2000).

Per il computo del termine previsto per l'esecutività dell'atto questo Comune segue l'orientamento della Cassazione Civile 1^ Sez. 12240/2004 ossia, nel periodo di 15 giorni consecutivi previsti per la pubblicazione della delibera va computato il **dies a quo** e, conseguentemente, il periodo di 10 giorni necessari per l'esecutività delle delibere decorre dal giorno (16°) successivo al completamento del periodo di pubblicazione. Ne consegue che, complessivamente, per la certificazione dell'esecutività sono stati conteggiati 25 giorni: 15 di pubblicazione più ulteriori 10 giorni.

Resta inteso che le delibere dichiarate immediatamente eseguibili ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, sono **eseguibili** dal momento stesso della loro adozione.

Cintano, lì 17/06/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Aldo MAGGIO

VISTO: l'art. 49, co. 1° del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE CONTABILE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
CONTINI Daniela

VISTO: l'art.49, co. 1° del D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, co. 1° lett. b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n. 2013/2012

PARERE TECNICO FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CONTINI Daniela